

Gestione Comune di Riolo Terme

SCADENZA SALDO *TASI* entro lunedì 18 dicembre 2017
(il 16 dicembre cade di sabato)

GUIDA INFORMATIVA

Per l'anno 2017 nulla è cambiato rispetto al 2016, restano in vigore le aliquote e detrazioni dell'anno 2016, adottate con delibera C.C. n. 14 del 30/04/2016 e non ci sono modifiche normative rispetto allo scorso anno 2016.

Cosa è cambiato nel 2016 rispetto al 2015

Le **principali novità** introdotte dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016) riguardano:

Esclusione da TASI per l'abitazione principale (comma 14 lett. b) dell'art. 1): a partire dal 2016 non si applica la TASI all'abitazione principale come definita ai fini IMU dall'art. 13, comma 2 del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, in L. n. 214/2011, ad eccezione di quelle "di lusso" classificate in categoria A/1, A/8 e A/9, per le quali continua ad applicarsi l'IMU come l'anno precedente. Pertanto la TASI non è dovuta per :

- ❖ l'abitazione principale e relative pertinenze;
- ❖ gli immobili equiparati ad abitazione principale per legge o regolamento comunale:
 - le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008;
 - la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- l'unico immobile posseduto e non concesso in locazione dal personale del servizio permanente appartenente alle Forze armate, di Polizia ad ordinamento militare e civile, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e altre tipologie indicate all'art. 1 comma 707 lett. d) della L. n. 147/2013;
- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

Cosa è soggetto a TASI nel comune di Riolo Terme

Rispettando il blocco degli aumenti di aliquote e tariffe dei tributi locali previsto dal comma 26 dell'art. 1 della L. n. 208/15, si intendono confermate le aliquote e detrazioni TASI che con D.C.C. n. 14 del 30/04/2016 sono state confermate nel 2016 per le seguenti tipologie di immobili:

1. **aliquota Tasi del 2,2** per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze, ivi comprese le unità immobiliari ad esse equiparate dall'articolo 13, comma 2 del decreto legge n. 201 del 2011 e successive modificazioni e dal regolamento comunale IMU appartenenti **alle sole categorie catastali A/1, A/8, A/9**;
 2. **aliquota Tasi zero** per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui al punto precedente;
- ❖ ***l'abitazione principale, le relative pertinenze e le tipologie di immobili assimilate ad abitazione principale, per le quali era stato previsto il pagamento della TASI nell'anno 2015, dal 2016 sono state escluse per legge;***

Nella compilazione del Mod. F24 per il pagamento:

- il **Codice Catastale del Comune di Riolo Terme** da indicare è: **H302**
i codici tributo sono:

CODICE TRIBUTO	TRIBUTO	Modello F24	CODICE ENTE
3958	TASI	Abitazione Princ e Pertinenze di lusso	H302

BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile per i **fabbricati** è costituita dalla rendita catastale maggiorata del 5% sulla quale applicare i seguenti coefficienti:

Categorie catastali	Coefficienti
Categoria A (Abitazioni principali, SOLO se iscritte nelle categorie catastali A/1 – A/8 – A/9 e relative pertinenze	160

VERSAMENTO- TASI

L'acconto TASI è pari al 50% (alla metà) dell'imposta annua determinata in base alle aliquote e detrazioni stabilite dal Comune e sopraelencate. Il versamento della seconda rata di dicembre sarà eseguito a **saldo** dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale **conguaglio** sulla prima rata.

Il versamento della rata **a saldo TASI per l'anno 2017 deve essere effettuato entro lunedì 18 dicembre 2017** (il 16 dicembre cade di sabato) con le seguenti modalità:

- **Modello F24** disponibile presso tutti gli istituti di credito e gli uffici postali. Il modello deve essere compilato inserendo i codici tributo già citati nella prima parte della presente guida ed indicando il **Codice Ente del Comune di Riolo Terme: H302**;

Per scaricare il modello F24:

<http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Versare/F24/Modello+e+istruzioni+F24/>

- **Bollettino di c/c postale:** reperibile presso tutti gli uffici postali, è soggetto alle commissioni postali e deve essere compilato un bollettino per ciascun Comune di ubicazione degli immobili. Il numero di c/c, unico per tutto il territorio nazionale, è: 1008857615.

UTILITA'

- **CALCOLO IMU - TASI e DICHIARAZIONE IMU :** è possibile utilizzare il link a disposizione sul sito del Comune www.comune.rioloterme.ra.it

<http://www.riscotel.it/calcoloiuc2017/?comune=H302>

- **RENDITE CATASTALI** accessibili a tutti collegandosi al sito dell'AGENZIA DEL TERRITORIO e accedendo alla sessione PRIVATI <http://www.agenziaterritorio.gov.it>

Per ulteriori informazioni

Servizio Finanziario Entrate Tributarie e Servizi Fiscali Unione della Romagna Faentina
- Gestione Comune di Riolo Terme – referente: **Stefania Colella**

 **0546 77407**  **0546 70842**  stefaniac@comune.rioloterme.ra.it
stefania.colella@romagnafaentina.it

PEC comune.rioloterme@cert.provincia.ra.it
pec@cert.romagnafaentina.it

Orari di apertura al pubblico : da lun a ven 10,00 – 13,00
mart e gio 14,30 – 16,00